Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 28 febbraio — Numero 51

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Reale Ordine Civile di Savoia

Sua Maestà il Re, con decreto del 25 febbraio 1919, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio del Reale Ordine Civile di Savoia, ha nominato consiglieri dello stesso Ordine i signori:

prof. Francesco Durante, senatore del Regno;
prof. Augusto Righi, senatore del Regno.

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO.

A termini della deliberazione del Consiglio di presidenza in data 16 gennaio 1919, è aperto un concorso per titoli e per esami ad un posto di revisore dei resoconti parlamentari, con lo stipendio di base, minimo di L. 5000 e massimo di L. 6000, da raggiungersi quest'ultimo con cinque aumenti triennali, oltre gli aumenti proporzionali portati dal Luogotenenziale decreto 10 febbraio 1918, n. 107, e l'indennità straordinaria pel tempo di guerra di cui al Luogotenenziale decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

I concorrenti dovranno presentare alla Presidenza del Senato (Ufficio di segreteria) non più tardi delle ore 12 del giorno 31 marzo 1919 la domanda in carta bollata da L. 2, i titoli e i seguenti documenti, debitamente vidimati e legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'aver egli compiuti i 25 anni di età e non aver oltrepassati i 35 al 31 marzo 1919. Per gli impiegati attualmente in servizio dello Stato, il limite di età è di 38 anni;

b) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva:

c) certificato penale in data non anteriore al 1° febbraio 1919

d) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in lettere conseguita in una R. Università o in uno dei Regi Istituti di studi superiori;

e) certificato comprovante i voti riportati dai concorrenti nelle singole prove degli esami universitari o degli Istituti superiori;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Sono titoli le pubblicazioni letterarie e giuridiche, i pubblici uffici esercitati, l'idoneità ottenuta in concorsi governativi.

I primi cinque candidati prescelti per titoli, saranno chiamati alle seguenti prove di esame:

a) svolgimento di un tema sulle istituzioni parlamentari (il tempo utile per la consegna dei lavori è di cinque ore);

b) breve svolgimento di un tema in lingua francese (il tempo utile per la consegna dei lavori è di due ore);

c) compilazione del resoconto sommario di una o più sedute pubbliche del Senato;

d) correzione dei resoconti stenografici di quelle parti delle sedute delle quali i canditati abbiano compilato antecedentemente il resoconto sommario;

e) prova pratica di stenografia.

A parità di merito saranno prescelti i laureati in belle lettere e coloro che dimostreranno di conoscere altre lingue, con preferenza alla lingua inglese o tedesca.

Il vincitore del concorso non potrà esercitare alcuna professione, nè collaborare nella stampa politica periodica; inoltre, durante le interruzioni dei lavori parlamentari come durante le ferie, salva la licenza annuale degli impiegati del Senato, sarà, ove occorra, temporaneamente applicato ad altri uffici di concetto della Camera vitalizia.

Roma, 28 gennaio 1919.

Il direttore di segreteria del Senato: *R. Perrino.*

LEGGI E DECRETI

Il numero 179 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi decreti che lo modificano;
Visto il Nostro decreto 11 agosto 1918, n. 1193;
Sentito il Consiglio superiore di marina:
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È apportata l'annessa aggiunta al regolamento sugli assegni speciali di bordo, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 2 settembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Aggiunta al regolamento sugli assegni speciali di bordo.

Alla tabella *A* annessa al regolamento sugli assegni speciali di bordo, fra i gradi di contrammiraglio e di capitano di vascello, inserire la seguente aggiunta:

Grado	Cariche e funzioni	Armamento		Armamento ridotto riserva	
		Indennità di carica annua	Trattamento tavola giornaliero	Indennità di carica annua	Trattamento tavola giornaliero
Sotto-ammiraglio	Non in comando di nave. .	900,00	23,50 (*b*)	900,00	15,00 (*b*)

(*b*) Oltre la quota dovuta alla mensa per essi, in conformità degli articoli 9 e 14.

Roma, 2 febbraio 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro della marina:* DEL BONO.

Il numero 190 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato p[er] i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con que[llo] del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale dipendente dall'Amministrazione de[lle] ferrovie dello Stato, in servizio alla data di pubbli[ca]zione del presente decreto ed assunto prima del 1° g[en]naio 1919, è concessa una indennità per una vo[lta] tanto a compenso dei maggiori disagi dovuti alla m[ag]giore gravosità e difficoltà del servizio ferroviario [du]rante la pandemia influenzale ed a compenso d[elle] maggiori spese cui durante la pandemia medesim[a è] stato maggiormente esposto per la natura del pro[prio] servizio.

Tale indennità è stabilita nella misura di L. 250, [con] l'aggiunta di L. 50 per la moglie e di L. 25 per [cia]scuna delle persone di famiglia, compresi i figli pu[r]chè minori o inabili al lavoro, conviventi ed a c[a]rico.

L'indennità è concessa agli eredi conviventi e[d a] carico degli agenti di cui sopra, morti dopo il 30 giug[no] 1918, nonchè agli agenti collocati a riposo dal 1° l[u]glio 1918 alla data di pubblicazione del presente de[]creto, ed in caso di morte ai loro eredi conviventi [e] a carico.

Al personale femminile l'indennità è concessa n[ella] misura suddetta di L. 250 coll'aggiunta alle vedov[e e] nubili di L. 25 per ogni persona di famiglia nelle cor[di]zioni di cui sopra.

Alle guardabarriere ed alle gerenti fermate non [è] corrisposta alcuna indennità quando sono appogg[iate] a congiunti agenti dell'Amministrazione; in tal caso la guardabarriera o la gerente sarà considerata come persona di famiglia convivente ed a carico agli effetti dell'indennità suppletiva spettante al congiunto.

Art. 2

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche agli avventizi straordinari purchè in servizio ininterrotto da una data anteriore al 1° gennaio 1919. Per coloro che a quella data avevano età minore di ann[i] 18 l'indennità è ridotta a L. 150.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leg[gi] e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunq[ue] spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DE NAVA — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 191 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduto un assegno mensile:

a) di lire 30, ai funzionari, militari, agenti ed operai, già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle lire 3,000 annue lorde;

b) di lire 20, alle vedove dei funzionari, militari, agenti ed operai, già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provviste di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle lire 3,000 annue lorde.

A coloro che sieno provvisti di pensione annua fra le lire 3,000 e le lire 3,360 o le lire 3,240, nei casi rispettivamente stabiliti alle lettere *a*) e *b*), il detto assegno è determinato in misura tale da non superare, unitamente alla pensione, le indicate somme di lire 3,360 e lire 3,240.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per i pensionati e per le vedove che godano di assegno continuativo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestino opera retribuita presso le Amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche o che siano ufficiali richiamati dal congedo, ovvero ricavino proventi dall'esercizio della propria attività o dal possesso di beni di fortuna, semprechè la retribuzione goduta e i proventi realizzati sieno almeno uguali all'assegno massimo che potrebbe loro spettare ai sensi del presente decreto.

Qualora la retribuzione o i proventi risultino inferiori all'assegno, quest'ultimo può essere ragguagliato alla differenza.

Art. 4.

Coloro che intendano di ottenere l'assegno di che agli articoli 1 e 2 devono attestare ai sindaci dei rispettivi Comuni di residenza, con dichiarazioni giurate, di non godere, in aggiunta alla pensione, di alcuno dei proventi indicati nell'articolo precedente, ovvero di goderne in misura inferiore all'assegno massimo che potrebbe loro spettare, in base agli articoli 1 e 2, ai fini dell'assegnazione della differenza di che all'articolo 3. Le false attestazioni sono punite a norma dell'articolo 279 codice penale.

Art. 5.

Il presente decreto avrà applicazione per gli anni solari 1919 e 1920.

Art. 6.

Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro i fondi necessari per l'esecuzione del presente decreto nei rapporti dei pensionati e delle vedove di che all'articolo 1.

Le spese necessarie per l'esecuzione del presente decreto, nei rapporti dei pensionati e delle vedove di che all'articolo 2, saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 192 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo primo del Nostro decreto in data 27 gennaio 1919, n. 76 è così rettificato:

« È esteso a sei mesi il termine di due mesi dopo la cessazione dal servizio militare, stabilito dall'art. 5 del Nostro decreto 26 dicembre 1916, n. 1769 ».

« Nulla è innovato circa il termine stabilito dal primo capoverso dello stesso articolo pel pagamento delle quote di fitto non corrisposte ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 193 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale addetto, pel servizio di inquadramento e governo, ai centri istituiti alle dirette dipendenze del Comando supremo del R. esercito per raccogliere i prigionieri italiani liberati in seguito all'armistizio concluso con le potenze nemiche, spettano le indennità di guerra di cui al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, esclusa, sempre, quella di entrata in campagna.

Le stesse indennità spettano anche al personale proveniente dalla prigionia, che, dai Comandi dei centri di raccolta, sia destinato all'inquadramento e governo dei prigionieri, limitatamente, si intende, al periodo di tempo i cui è effettivamente adibito a tale funzione.

Art. 2.

Il trattamento di cui al 1° comma dell'articolo precedente spetta pure al personale addetto, per il servizio di inquadramento e governo, ai campi di concentramento prigionieri di guerra, posti alla diretta dipendenza del Comando supremo del R. esercito.

Art. 3.

Il presente decreto, per quanto riguarda il personale dei centri di raccolta prigionieri italiani liberati, ha vigore dal giorno dell'istituzione dei centri stessi; mentre, per quanto riguarda il personale dei campi di concentramento prigionieri di guerra, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 194 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vedute le leggi 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), sulla pubblica sicurezza, e 19 giugno 1913, n. 632, contro l'alcoolismo, e i relativi regolamenti;

Veduti i Nostri decreti 19 ottobre 1916, n. 1364, 16 novembre 1916, n. 1528 e 21 dicembre 1916, n. 1735, nonchè l'art. 14 del Nostro decreto 4 gennaio 1917, n. 5;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogate le speciali limitazioni portate dai suindicati decreti Luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1364, 16 novembre 1916, n. 1528, e 21 dicembre 1916, n. 1735, circa gli esercizi pubblici contemplati nell'art. 50 della legge di pubblica sicurezza, i teatri, i cinematografi, i locali dove si danno spettacoli di varietà e tutti gli altri locali destinati a spettacoli o trattenimenti pubblici, le società, i circoli e le altre associazioni o luoghi di riunione e convegno, nonchè, in particolare, circa i cinematografi dall'art. 14 dell'altro decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5.

È data facoltà ai prefetti, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 632, contro l'alcoolismo, di abbreviare, per alcune categorie di esercizi, l'orario stabilito in conformità dell'articolo 3 della legge medesima e 56 della legge di P. S. 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO COL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 33 dello statuto per l'Istituto nazionale dei cambi con l'estero, il quale articolo fissa il termine per la comunicazione del bilancio del predetto Istituto al Collegio dei sindaci e quello per l'esame, da parte del Collegio, del bilancio comunicatogli;

Considerata la opportunità di prorogare al 30 giugno 1919 il termine per la comunicazione al Collegio dei sindaci del bilancio dell'Istituto per l'anno 1918;

Determina:

Il bilancio per l'esercizio 1918 dell'Istituto nazionale per i cambi

con l'estero e la relativa relazione, saranno comunicati entro il 30 giugno 1919 al Collegio dei sindaci.

Il Collegio, entro 20 giorni da quello della comunicazione, esaminerà il bilancio e stenderà la propria relazione.

Roma, 27 febbraio 1919.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, che dà facoltà di determinare i prezzi di vendita della saccarina e dello zucchero di Stato, nonchè la misura del compenso da corrispondere ai rivenditori dello zucchero stesso;

Visto il decreto Ministeriale, n. 917, del 25 giugno 1917, col quale furono fissati il prezzo attuale dello zucchero di Stato e il compenso di cui sopra;

Visto il decreto emesso dal Ministero degli approvvigionamenti e consumi in data 30 settembre 1918, col quale è stato aumentato il prezzo base dello zucchero cristallino, già fissato per la campagna saccarifera 1917-918;

Ritenuta la necessità di modificare il prezzo attuale dello zucchero di Stato, in conseguenza dell'aumento apportato al prezzo dello zucchero ordinario e degli aumenti verificatisi nel costo degli altri elementi della produzione dello zucchero saccarinato;

DECRETA:

Art. 1.

A datare dal 1° marzo 1919:

Il prezzo di vendita al pubblico dello zucchero di Stato viene fissato in lire sette per ogni chilogramma.

Il prezzo di vendita dello zucchero di Stato ai titolari dei depositi di distribuzione, contemplati dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 marzo 1917, n. 374, viene fissato in lire sei e centesimi settantacinque (L. 6,75) per ogni chilogramma.

Art. 2.

Sullo zucchero di Stato, esistente alla data anzidetta nei depositi di distribuzione, sarà dovuta dai titolari dei depositi stessi la differenza di prezzo in ragione di centesimi cinquanta per ogni chilogramma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° febbraio 1919.

Il ministro: MEDA.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, relativo alla nomina del comm. dott. Giuseppe *Pannunzio* a consigliere d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per omissione nella copia trasmessaci, deve aggiungersi la firma di S. E. Villa, in conformità dell'originale del decreto stesso, e come qui si rettifica.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visto il regolamento 25 maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra;

Visto il Codice penale per l'esercito;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Gli articoli 9 e 10 del Nostro regolamento 25 maggio 1918, sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — Sono soggetti alla giurisdizione militare entro i confini del Regno:

a) per qualunque reato contemplato dal Codice penale per l'esercito e per i reati previsti dagli articoli 371 e 375 Codice penale ordinario, le persone menzionate nell'art. 545 Codice penale esercito o che altre leggi, bandi o decreti assimilano, agli effetti penali, ai militari;

b) chiunque commetta i reati di tradimento, spionaggio, devastazione o saccheggio.

Art. 10. — Sono soggette alla giurisdizione militare nei territori occupati dal R. esercito, fuori dei confini del Regno:

a) i militari e le altre persone indicate nella lettera *a*) dell'articolo precedente per qualsiasi reato previsto dal Codice penale per l'esercito o dal Codice penale ordinario o da altre leggi, decreti o bandi;

b) chiunque commetta qualsiasi dei reati menzionati nella lettera *a*) dell'articolo precedente in connessità e complicità colle persone indicate nell'articolo 545 Codice penale dell'esercito, ovvero si renda colpevole di vie di fatto contro le medesime;

c) chiunque commetta i reati contemplati nell'art. 546 Codice penale dell'esercito, o che altre leggi o bandi espressamente deferiscano alla cognizione dei tribunali militari.

Art. 2.

All'art. 16 del regolamento 25 maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra è sostituito il seguente:

Art. 16. — La competenza a conoscere del reato di diserzione, qualora l'arresto o la costituzione dell'imputato avvengano in zona dichiarata in istato di guerra, è regolata dagli articoli 12 e 14 del presente regolamento: nel caso contrario, spetta al tribunale militare nella cui giurisdizione sia stato eseguito l'arresto o sia avvenuta la costituzione.

I procedimenti contro imputati latitanti sono demandati ai tribunali militari territoriali nella cui giurisdizione è situato il distretto di leva dell'imputato.

La competenza a conoscere dei reati commessi durante il periodo di licenza o di temporaneo allontanamento del militare od assimilato dal proprio reparto è regolata dall'art. 328 Codice penale esercito.

Art. 3.

La presente ordinanza entrerà in vigore il 24 febbraio 1919.

Addì 22 febbraio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 22 febbraio 1919, da valere dal giorno 24 febbraio al giorno 3 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 22 febbraio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 febbraio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	81.64	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 58	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 30). 2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	987 Mista	350 —	*Di Marcoberardino* Angiolina fu *Pasquale*, nubile, dom. in Busca (Cuneo)	*Di Marcobernardino* Angiolina fu *Domenico*, nubile, dom. come contro
»	360575	10 50	Anniballe *Felicia* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Scampamorte Filomena di Pasquale ved. Anniballe, domiciliata in Agnone (Campobasso)	Anniballe *Maria Felicia* fu Michele, minore ecc. come contro
»	360578	3 50	Intestata come la precedente con usufrutto vitalizio a Scampamorte Filomena di Pasquale ved. di Anniballe Michele	Intestata come la precedente con usufrutto come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stato notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 febbraio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 29 dicembre 1917:

Genitori.

Carbonari Ferdinando di Felice, soldato, L. 210 — Bifulco Angelo di Domenico, id., L. 630 — Pacchioli Luigi di Giuseppe, id., lire 630 — Faltoni Lorenzo di Umberto, caporale, L. 840 — Pezzali Maria di Volpi Andrea, sergente, L. 1120 — Santilli Angelo di Luigi, soldato, L. 630 — Alborghetti Lorenzo di Luigi ed Alessandro, caporale, L. 840 — Sansone Luigi di Pasquale, soldato, L. 630 — Parazzoli Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Vesco Mario di Comazzi Michele e Giovanni, caporale, L. 840 — Gattinoni Giovanni Lorenzo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Doginni Andrea di Giovanni, id., L. 630 — Rastelli Tolomeo di Nino, id., L. 630.

Barsotti Leopoldo di Egidio, soldato, L. 630 — Raineri Antonio di Giovanni, sergente, L. 1120 — Lisanti Felicia di Riccardi Pietro, soldato, L. 630 — Fantanti Pasquino di Giulio, id., L. 630 — Picaro Donato di Giovanni, id., L. 630 — Puricelli Pietro di Amedeo, caporale, L. 840 — Carloni Cesare di Luigi, soldato, L. 630 — Bertollo Elisabetta di Veneto, id., L. 630.

Mastandria Angelantonio di Remo, soldato, L. 630 — Castorina Salvatore di Ligresti Carmelo, id., L. 630 — Rava Carlo Amedeo di Pietro, id., L. 630 — Meo Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Crocioni Rosolinda di Falucca Domenico, id., L. 630 — Tavecchia Angelo di Emilio, sergente, L. 1120 — Rocca Natale di Giuseppe Antonio, soldato, L. 630 — Maiocco Giovanni di Stefano, id., L. 630 — Mari o De Mare Giuseppe di Gregorio, id., L. 630 — Pirretti Pietro di Giovanni e di Lorenzo, id., L. 630.

Chessa Antonio di Giovanni, soldato, L. 630 — Marrocchi Maria di Costantini Giov. Battista, id. L. 630 — Cha Maria di Cappello Giacomo, id., L. 630 — Sisinno Antonia di Fasano Luigi, id., L. 630 — Minguzzi Ettore di Aldo, id., L. 630 — Dante Salvatore di Alfonso, sergente, L. 746 — Rizzi Angela di Galli Enrico, soldato, L. 630 — Campi Michele di Alfredo, caporal maggiore, L. 300 — Panigo Faustino di Gottardo, soldato, L. 630 — Lazzara Antonino di Antonino, aspirante ufficiale, L. 1000 — Baglio Maria Rosa di Lazzara Antonino, id., L. 1500 — De Gasperis Luigi di Giuseppe, soldato, L. 630 — Amadia Maria di Gottani Ariodante, id., L. 630 — Buricchi Ottavio di Enrico id., L. 630 — Generali Domenico di Salviucci Alessandro, id., L. 630 — Antonacci Nicolà di Nicola, id., L. 630 — Incoronati Luigi di Ernesto, id., L. 630.

Bivona Rosa di Buttiglieri Giuseppe, soldato, L. 630 — Grassi Giovanni di Alessandro, caporale, L. 840 — Minian Sofia di Cembalo Pasquale, soldato, L. 630 — Bruno Gennaro di Pietro caporale, L. 840 — Gullo Maria di Fontana Biagio, soldato, L. 630 — Palese Vito Antonio di Camio, id., L. 630 — Gasparroni Domenico di Lauro, id., L. 630 — Salvetti Maria di Pacetti Cirillo, caporale, L. 840 — Busetti Angelo di Antonio, soldato L. 630 — Albian Antonino di Giovanni, id., L. 630 — De Angeli Bonifacio di Luigi, id., L. 630 — Todaro Giovanni di Salvatore, id., L. 630 — De Benedettis Vito di Domenico, id., L. 630 — Guarino Vincenzo di Domenico, caporale, L. 840 — Pieralice Caterina di Sisti Fortunato, soldato, L. 630 — Di Martino Rosaria di Vistrano Pietro, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

VARSAVIA, 25. — Per mezzo della Sottocommissione inviata a Leopoli dalla Commissione interalleata, è stata conclusa una sospensione d'armi fra polacchi e ruteni.

Domani avrà luogo una Conferenza fra i delegati polacchi e ruteni alla presenza della Sottocommissione interalleata per stabilire le condizioni definitive dell'armistizio.

ROMA, 27. — In occasione della partenza dalla Francia degli operai militari italiani, il ministro francese Loucheur ha indirizzato a colonnello ispettore Mazza una nobile lettera nella quale, in nome del Governo della Repubblica, esprime particolari ringraziamenti per il concorso prezioso che questi operai militari hanno apportato

alla fabbricazione del materiale di artiglieria occorrente agli alleati.

È notevole che in questa lettera il ministro Loucheur constata la importanza del rendimento di tale mano d'opera e tiene a far rilevare lo zelo e l'attività che gli operai militari italiani hanno mostrato durante il loro soggiorno in Francia e particolarmente durante le gravi ore che sono seguite all'offensiva tedesca della primavera 1918 e che hanno preceduto la controffensiva degli eserciti alleati.

Come è noto gli operai militari italiani furono inviati in Francia alla fine del 1917. Essi erano raggruppati in centurie, comandate da ufficiali subalterni, e costituite da inabili alle fatiche di guerra. Durante la loro permanenza in Francia hanno lavorato negli stabilimenti di artiglieria e nelle polveriere dipendenti dal Ministère de l'armement et des fabbrications de guerre.

PARIGI, 27. — Ieri l'incrociatore *Estress* è partito da Gibuti per Colombo. L'incrociatore è in rotta verso l'Estremo Oriente; toccherà Saigon e poi proseguirà fino a Vladivostok.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 27 (Ufficiale). — La riunione dei ministri delle potenze alleate ed associate ha avuto luogo oggi al Quai d'Orsay dalle ore 15 alle 17,30.

Il signor Clémenceau è tornato a prendere contatto con i delegati della Conferenza.

Su proposta americana, è stato deciso l'ordinamento di una Commissione centrale per le questioni territoriali. È stata poi udita la esposizione della questione sionista fatta dal dottor Weizmann e dal signor Sckolow in nome della organizzazione sionista, dal signor Silvain Lewi, professore al Collegio di Francia, membro della Commissione per la Palestina, dal signor André a nome della organizzazione sionista francese e dal signor Oussischin a nome degli ebrei russi. La prossima riunione avrà luogo sabato alle ore 15.

*** TOKIO, 27. — Le convenzioni cino-giapponesi, che comprendono il trattato di Pechino del 25 maggio 1915 e gli accordi del 24 settembre 1918, sono state comunicate ai membri della Conferenza per la pace.

Il trattato di Pechino sancisce il riconoscimento da parte della Cina di qualsiasi accordo che potesse essere stipulato fra il Giappone e la Germania circa lo Scian Tung.

Se la Cina vorrà costruire una ferrovia collegante Ce Fu o Long Kow alla ferrovia di Kieo Ciu Tsi Nan, e se la Germania rinuncierà al suo diritto di fornire i capitali per la ferrovia Ce Fu Wei Hsien, la Cina dovrà negoziare con i capitalisti Giapponesi.

Se alla fine della guerra il Giappone avrà il diritto di disporre liberamente della baia di Kiao Ciao esso restituirà questo territorio alla Cina, a condizione che il Porto di Kiao Ciao sia interamente aperto al commercio.

Con gli accordi del 24 settembre 1918 il Giappone si impegna di ritirare tutte le sue truppe dallo Scian Tung lasciando soltanto un distaccamento a Tai Nan e di concentrare tutte le truppe a Tsing Tau.

Quando la questione delle proprietà libere appartenenti ai tedeschi sarà risolta la ferrovia Tsing Tau Tai Nan diverrà una impresa cino-giapponese.

Si conviene inoltre fra la Cina ed il Giappone che i capitalisti giapponesi negozieranno un prestito per la costruzione delle ferrovie Ta Si Nan Shunth e Xasmi Su Ceu, e di tre linee ferroviarie in Manciuria.

*** PARIGI, 27. — La Commissione per la legislzione internazionale del lavoro ha tenuto oggi, sotto la presidenza di Gompers, la 15ª e 16ª riunione ed ha condotto a termine la discussione circa le condizioni per ottenere ulteriormente una modificazione dell'organizzazione internazionale del lavoro, di cui è stata proposta la creazione.

La Commissione si è poi messa d'accordo circa gli articoli del progetto britannico, relativi alle condizioni alle quali una colonia potrebbe aderire ad una Convenzione che venisse stabilita dalla progettata Conferenza del lavoro.

La Conferenza ha inoltre esaminato il caso particolare dell'adesione di uno Stato federale alla Convenzione internazionale del lavoro ed ha discusso le condizioni provvisorie per la convocazione della prima riunione della Conferenza internazionale progettata, decidendo che la riunione stessa abbia luogo nell'ottobre prossimo.

Infine la Commissione ha intrapreso la discussione della costituzione dell'organismo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro.

*** PARIGI, 27. — La Commissione incaricata dello studio della questione ceko-slovacca ha tenuto la sua prima riunione al Quai d'Orsay ed ha nominato presidente Jules Cambon e vice presidente il marchese Salvago Raggi. Essa ha poi condotto a termine l'esame della questione relativa alla presenza dei tedeschi in Boemia ed ha intrapreso lo studio della questione della Slesia.

La Commissione finanziaria si è riunita al Ministero delle finanze, sotto la presidenza dell'on. Crespi, ed ha terminato l'esame delle questioni finanziarie, che saranno prossimamente sottoposte al Consiglio dei dieci.

La Commissione si è poi aggiornata a venerdì 28 febbraio.

Fra il generale Graziani e il generale Diaz

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PADOVA, 27. — Il generale Graziani, comandante il 12° corpo di armata francese in Italia, ha inviato la seguente lettera di congedo al generale Diaz:

« L'esternare a V. E. nell'istante in cui mi allontano con la maggior parte delle mie truppe l'imperituro ricordo che i miei ufficiali, graduati e soldati porteranno seco dall'Italia, è per me un piacere e un imprescindibile dovere.

Sugli altipiani e sul Piave essi hanno divise le stesse fatiche e gli stessi pericoli dei loro fratelli d'arme italiani: hanno provate le stesse emozioni e le gioie della comune vittoria.

Nei giorni di riposo sono stati accolti dalle vostre truppe e dalla popolazione con infinita cordialità e simpatia e le numerose amicizie nate dalla guerra non morranno mai. Nè io dimenticherò le infinite cortesie che mi vennero prodigate e che resero sì facile l'esercizio del mio comando. Nè dimenticherò il grande onore fattomi nell'affidarmi, per la battaglia di Vittorio Veneto, il comando di un'armata, composta in parte di vostre grandi unità. I loro comandanti sapevano che io contavo su di esse come sulle mie proprie truppe: ed esse hanno dato prova di tutto il loro valore ed audacia in un cimento irto di ogni rischio e difficoltà.

Noi vi lasciamo partendo le spoglie dei nostri camerati caduti sui campi di battaglia: noi vi affidiamo quelle sacre tombe ben sapendo come esse saranno oggetto della vostra pia e costante cura.

E nell'esprimere i più cordiali auguri ai miei camerati italiani di ogni grado, al momento di lasciarvi prego V. E. di accettare l'assicurazione della mia più rispettosa e sincera devozione.

Graziani ».

S. E. il generale Diaz ha così risposto:

« Caro generale, nell'ora in cui le valorose truppe francesi, dopo di aver condiviso con noi le asprezze dei duri cimenti e le gioie dei giorni più lieti, si dispongono ad allontanarsi dalle nostre truppe per far ritorno verso la loro patria vittoriosa, mi è grato rivolgere loro il più fervido mio pensiero, mentre porgo a tutti i combattenti di Francia, così nobilmente partecipi alle più epiche lotte, il saluto fraterno che, interprete sicuro dell'unanime sentimento dell'esercito italiano, oggi invio loro rievocando con memore e commossa ammirazione, i sacri ricordi del Tomba, degli altipiani e del Piave.

Lottando fianco a fianco e con pari fede nelle battaglie supreme, inspirandosi ad un identico ideale, compiendo gli uni per gli altri, con generosa abnegazione, i più cruenti sacrifici, i combattenti di

Francia e i combattenti d'Italia, hanno creato fra due liberi popoli un nuovo ed indissolubile legame di solidarietà e di affetto: questo vincolo, sorto nei giorni delle prove più ardue, consacrato dal sangue di tanti eroi, sopravviverà nel comune trionfo.

Ed ora mi consenta di esprimerle, caro generale, le mie più vive grazie e tutto il mio più alto apprezzamento per la preziosa opera di cordiale collaborazione da lei prestata con tanto valore e con così chiaroveggente perizia.

L'Italia non dimenticherà mai che le gloriose bandiere della Francia eroica furono unite al tricolore italiano nelle ore più memorabili della sua storia.

Voglia gradire gli atti della mia particolare stima ed i sensi della mia sincera amizia.

Il generale capo di stato maggiore dell'esercito: *Diaz* ».

In morte di Nicola Lazzaro

Ieri, alle ore 16, come annunziammo, ebbe luogo il trasporto funebre della salma del compianto nostro redattore capo comm. Nicola Lazzaro.

Il mesto corteo, numerosissimo, dall'abitazione dell'estinto mosse lentamente verso piazza del Collegio Romano, e quindi, attraversato il corso Umberto, sostò in piazza SS. Apostoli, dove il vice presidente dei veterani, comm. generale Enrico Specher, tessè, con elevate parole, l'elogio del defunto commilitone e patriotta. Per la nostra *Gazzetta*, il collega Camillo Tommasi pronunciò il seguente discorso:

« Troppo grave e penoso ufficio mi ha commesso la bontà dell'illustre nostro direttore, comm. Peruzy, impossibilitato, per ragioni di salute, a presenziare questa mesta cerimonia, coll'affidarmi l'incarico di porgere l'ultimo tributo di stima e di affetto al nostro povero e caro amico e collega comm. Nicola Lazzaro.

Perchè, in poche frettolose parole, male si può illustrare una vita di quasi ottant'anni, tutta spesa per il bene del paese e della patria, sia coll'opera fattiva, prendendo egregia parte a tre campagne nazionali, sia col diuturno lavoro della stampa, dove l'opera di lui seppe emergere, sempre equanime e serena, da guadagnargli in essa non uno degli ultimi posti.

Dirò, che il nostro compianto amico e collega Nicola Lazzaro, fu un buon cittadino; fu un buon padre di famiglia; fu un buon patriotta. Questo elogio, veramente meritato, mi disobbliga, in questo momento di dolore e di commozione, ad aggiungere altre parole, che non potrebbero dir mai quanto sarebbe necessario a rilevare i suoi meriti e le sue virtù.

E così, nel far punto, a nome di tutti quanti siamo qui d'attorno alla tua bara, io ti saluto riverentemente, o Nicola Lazzaro. Il tuo nome non morirà tanto presto: lo custodiremo noi, memori del tuo valore e della tua bontà: lo onoreranno i tuoi figliuoli, nel seguire scrupolosamente i tuoi esempî imitabili; e se non ti vedremo più, ci sarai sempre vicino, consigliere e inspiratore a ben fare e a saggiamente operare. Addio, indimenticabile amico e collega ».

Fra la generale commozione, ebbero, così, termine le ultime onoranze rese al nostro amato redattore-capo, alla famiglia del quale rinnoviamo le più profonde e sincere condoglianze.

CRONACA ITALIANA

In onore di S. A. R. la duchessa d'Aosta. — S. A. R. la duchessa d'Aosta è arrivata ieri a Bruxelles ed è stata ricevuta alla stazione dal Re.

Nella serata ebbe luogo in suo onore un pranzo intimo al palazzo Reale.

Per le famiglie dei militari americani residenti in Italia. — L'addetto militare dell'ambasciata americana comunica:

Allo scopo di agevolare le famiglie residenti in Italia di militari americani, si fa noto agli interessati che gli uffici cui debbono rivolgersi per dati, schiarimenti e reclami nei diversi casi sono i seguenti:

1. Per notizie dei militari: *a*) se prestano servizio in America: The Adjutant general of the army the war department Washington, D. C. Stati Uniti d'America; *b*) se in Europa: Central records Office, A. G. D. G. H. Q. American expedition forces Francia.

2. Per schiarimenti o reclami sussidi, o per ciò che riguarda la assicurazione dei militari: Commissariato dell'emigrazione, via Boncompagni 30, Roma.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « Alcuni giornali accennano all'evento della istituzione del monopolio sul vino, e alcuni circoli di industriali, commercianti e produttori se ne sono preoccupati.

Questa preoccupazione non ha ragion di essere. Sta di fatto che la sezione della Commissione del dopoguerra, per i provvedimenti finanziari, ha pubblicato una sua relazione, in cui è compreso il progetto per la creazione di un grande ente nazionale, destinato alla fabbricazione e al commercio del vino.

Ma nessun provvedimento di Governo si prepara, e tanto meno è stato preso, in questo argomento. Ed anzi ci risulta che, data la situazione del momento, un simile provvedimento può ritenersi escluso ».

TELEGRAMMI STEFANI

LONDRA, 27. — La Conferenza del lavoro convocata dal Governo allo scopo di cercare i mezzi per rendere impossibili gli scioperi prima che siano stati sottoposti ad un tribunale imparziale, si è iniziata stamane a Westminster.

Presiedeva il ministro del lavoro; fra le personalità presenti sono stati notati il primo ministro Lloyd George, il presidente del « Board of Trade » ed il controllore dei viveri.

Erano presenti 800 delegati delle principali associazioni padronali ed erano rappresentate le Trades Unions di tutto il paese.

Sir Robert Horne, ministro del lavoro ha pronunciato un discorso.

Il *Daily Mail* ha da Berlino che i monarchici prevedono un colpo di stato da parte degli ufficiali.

Gli ufficiali monarchici si riunirono segretamente il 16 corrente nel castello di Charlottenbourg, su convocazione del figlio dell'ex ministro Hernigen.

Trenta ufficiali presenti alla riunione si incaricarono di conservare presso di loro le munizioni e di recarsi, in seguito ad una parola d'ordine, in un luogo convenuto.

Il Governo è stato avvertito di ciò il 25 corrente.

WASHINGTON, 27. — Wilson ha discusso con i membri delle Commissioni per gli affari esteri delle due Camere la questione della Lega delle nazioni.

Ha dichiarato che se gli Stati Uniti non entrassero in questa Lega essa fallirebbe e la confusione che ne nascerebbe in Europa sarebbe indescrivibile.

RIO DE JANEIRO, 27. — La Convenzione nazionale ha designato con 139 voti Epitacio Pessoa a candidato per la presidenza della Repubblica.

Ruy de Barbosa ha ottenuto 42 voti.

MADRID, 27. — Le sedute delle Cortes sono state aggiornate.

ZURIGO, 27. — Si ha da Weimar:

L'Assemblea nazionale ha approvato oggi in terza lettura il progetto per la creazione dell'esercito.

Durante la discussione si è impegnato un violento dibattito fra maggioritari e indipendenti.

La seduta si è svolta fra continui rumori e incidenti.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*